



Università di Foggia

Il Direttore generale

dott. Sandro Spataro

**Direzione Gestioni Strategiche,
Didattica e Servizi agli Studenti**

avv. Marta Sevi

**Area Diritto allo studio,
Servizi sportivi e Disabilità**

avv. Marta Sevi

Servizio Diritto allo studio

dott. Lorenzo Sgaramella

Oggetto

Bando per il finanziamento di attività autogestite dagli studenti - A.A. 2025/2026.

IL RETTORE

VISTI

la Legge 03/08/1985, n. 429, "Norme per la gestione dei contributi di cui all'art. 11 della Legge 18/12/1951 n. 1551, versati dagli studenti delle Università e degli Istituti superiori";

l'art. 3, comma 4, lett. g) del D. Lgs. 29/03/2012, n. 68 di Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;

l'art 7 del vigente Regolamento sul diritto allo studio universitario dell'Università degli Studi di Foggia;

l'art. 5, comma 3 dello Statuto dell'Università degli studi di Foggia;

il DM n. 595 del 07/08/2025 relativamente alle risorse destinate al potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2026 che ha destinato l'importo di € 56.500,00, a valere sulle risorse finanziarie di cui al richiamato DM 595/2025, per il finanziamento delle attività autogestite dagli studenti, previa pubblicazione di apposito bando di selezione;

ACCERTATO

che la somma destinata a finanziare le suddette attività è disponibile sul progetto "POT._SERV._STUD._FFO_DM_595_25_ART.11_LETTERA_f)" al Vincolo n. 2174/2026 del Bilancio unico di Ateneo di previsione per l'esercizio finanziario 2026;

SENTITO

il Direttore Generale,

DECRETA

Articolo 1

1. L'Università degli Studi di Foggia promuove, avvalendosi della partecipazione studentesca, attività culturali autogestite ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

2. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di attuazione della suddetta legge possono presentare richiesta di finanziamento, per attività autogestite dagli studenti, i seguenti soggetti:
 - a) associazioni studentesche che abbiano, fra i propri associati, almeno un rappresentante negli organi centrali di ateneo e/o nei consigli di dipartimento;
 - b) gruppi di studenti universitari composti da almeno trenta studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico in corso, la cui richiesta, sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, individui chiaramente un docente responsabile.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) è necessario indicare i nominativi dei rappresentanti nei consigli di dipartimento abilitati ad apporre la firma sulla richiesta presentata. Tale richiesta dovrà essere controfirmata, per avallo, dal presidente o dal legale rappresentante dell'associazione studentesca.
4. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) è necessario allegare, alla richiesta di finanziamento, l'elenco nominativo, firmato da ciascuno studente del gruppo di studenti, con l'indicazione dei rispettivi numeri di matricola. Allo stesso elenco nominativo va altresì allegata la copia del documento di identità per ogni componente del gruppo. La richiesta dovrà essere controfirmata dal docente responsabile del regolare svolgimento del progetto.
5. Ciascuno studente, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, non può sottoscrivere più di due richieste di finanziamento. Inoltre, per poter partecipare alla selezione, deve essere in regola con la propria posizione contributiva.

Articolo 2

1. Ciascuna richiesta, redatta esclusivamente sul modello appositamente predisposto da questa Amministrazione e disponibile sul sito internet dell'Università, deve contenere, pena esclusione:
 - a) la descrizione dettagliata dell'iniziativa e dell'obiettivo principale da raggiungere nel tempo previsto per l'attuazione, con l'indicazione di eventuali cofinanziamenti;
 - b) il piano di spesa dettagliato per ogni singola voce, corredato di preventivi di ditte o società;
 - c) la designazione di un delegato e di un supplente, quali responsabili nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative;
 - d) l'individuazione, in caso di gruppo di studenti propositivo di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, di un docente responsabile del regolare espletamento del progetto;
 - e) l'assoluta mancanza di fine di lucro;
 - f) la descrizione delle forme di pubblicità intese a promuovere la partecipazione del maggior numero di studenti;
 - g) la partecipazione prioritaria riservata agli studenti dell'Università di Foggia;
 - h) la ricaduta dei benefici economici e culturali esclusivamente in favore degli studenti dell'Università di Foggia.

Articolo 3

1. Al Servizio Patrimonio ed Economato dell'Università di Foggia è affidata, nel rispetto delle autonomie studentesche ed alla luce delle procedure previste dal Regolamento di Contabilità e Finanza, la valutazione preventiva della congruità economica dei preventivi di spesa presentati al fine di curare la selezione dei fornitori per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati allo svolgimento delle attività.
2. I contributi accordati sono liquidati dall'Area competente su richiesta dello studente responsabile dell'attività, in base alla documentazione delle spese e nei limiti del finanziamento approvato.

Articolo 4

1. La *Commissione di Ateneo per le questioni di interesse degli studenti* (d'ora in poi *Commissione*) valuterà l'ammissibilità delle richieste pervenute sulla base dei requisiti indicati agli articoli 1 e 2 del presente bando, nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento sul diritto allo studio universitario di Ateneo. Successivamente propone al Consiglio di Amministrazione il riparto dei contributi tra i singoli progetti ritenuti ammissibili.
2. Ogni progetto approvato non potrà prevedere una durata superiore ai dodici mesi dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il finanziamento.
3. Al termine di ogni attività i rispettivi responsabili delle iniziative sono tenuti a presentare alla Commissione una relazione che illustri: la gestione economica, gli obiettivi raggiunti, le forme di pubblicità adottate. La mancata presentazione di tale relazione, entro un mese dalla conclusione dell'attività, comporterà l'esclusione dei responsabili dei progetti e/o delle associazioni, dall'accesso ai finanziamenti per le volte successive.
4. Il materiale pubblicitario dovrà riportare il logo dell'Università degli Studi di Foggia e la seguente dizione: "Iniziativa realizzata con il contributo del fondo per le attività autogestite dagli studenti".
5. La *Commissione* vigila sul corretto espletamento delle attività finanziate disponendo, per la parte non espletata, la revoca del finanziamento che andrà ad incrementare la disponibilità di bilancio.
6. Il mancato svolgimento dell'attività finanziata, in tutto o in parte, entro il termine di dodici mesi di cui al comma 2 - salvo proroga espressamente autorizzata dalla Commissione su istanza motivata del responsabile, presentata prima della scadenza - comporta la decadenza dal contributo concesso. La decadenza opera in misura totale se l'attività non è stata avviata, ovvero in misura proporzionale alla parte non realizzata, secondo la valutazione della Commissione.
7. La decadenza di cui al comma 6 comporta l'obbligo per il responsabile del progetto e per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, in solido tra loro, di restituire le somme già erogate.
8. La mancata presentazione della relazione finale di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto, ovvero la presentazione di relazione incompleta o non veritiera, comporta la decadenza dal contributo concesso e l'obbligo di restituzione delle somme già erogate, secondo quanto previsto dal comma 7. L'inadempimento di cui al presente comma comporta altresì l'esclusione del responsabile del progetto e dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, dall'accesso ai finanziamenti per i due anni accademici successivi.
9. Decadenza per dichiarazioni mendaci. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presentazione di dichiarazioni non veritiere o di documentazione falsa in sede di domanda, di rendicontazione o in qualsiasi fase della procedura comporta l'immediata decadenza dal contributo concesso, l'obbligo di restituzione integrale delle somme già erogate ai sensi del comma 7, nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.
10. Recupero delle somme. In caso di mancata restituzione spontanea nei termini, l'Università provvede al recupero coattivo delle somme dovute.

Articolo 5

1. La *Commissione*, nel valutare le richieste, favorirà le attività improntate ai seguenti criteri:
 - c) completezza nella descrizione di ogni singola iniziativa e congruità del relativo piano economico;
 - d) rilevanza culturale e sociale;
 - e) attinenza alla realtà universitaria;
 - f) coinvolgimento del maggior numero di studenti dell'Università degli Studi di Foggia;
 - g) ricaduta dei benefici economici e/o culturali sul territorio, sede dell'Università.
2. La *Commissione* può accorpare progetti diversi di attività affini, sentiti i proponenti.
3. Nel caso di accoglimento parziale della richiesta, il responsabile del progetto si impegna, prima dell'inizio dell'attività, alla rimodulazione dettagliata delle spese previste in base al contributo concesso.

Articolo 6

1. Gli studenti interessati sono tenuti a presentare domanda di partecipazione, mediante apposito modulo indirizzato al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Foggia, entro e non oltre 20 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente bando, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo **protocollo@cert.unifg.it**. Successivamente, la ricevuta di avvenuta trasmissione della PEC dovrà essere inoltrata all'indirizzo **dirittoallostudio@unifg.it**, indicando nell'oggetto della mail "Attività studentesca autogestita 2025/2026". Nel corpo del messaggio dovrà essere riportata la denominazione del progetto presentato.
2. Ulteriori informazioni potranno essere richieste inviando una e-mail all'indirizzo **dirittoallostudio@unifg.it**.

Articolo 7

I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è l'Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91, PEC: **protocollo@cert.unifg.it**.

Rappresentante Legale dell'Università di Foggia è il Rettore *pro tempore* Prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia. Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: **dpo@unifg.it** - PEC: **rpd@cert.unifg.it**.

È nominato Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il dott. Lorenzo Sgaramella, Responsabile del Servizio Diritto allo Studio, e-mail: **dirittoallostudio@unifg.it**.

Articolo 8

1. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nelle leggi sulla istruzione universitaria ed ai regolamenti in materia dell'università degli Studi di Foggia, nonché alla normativa vigente.
2. L'Università degli Studi di Foggia si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando, di sospendere o di annullare la procedura di che trattasi, a suo insindacabile giudizio, in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, organizzativa e finanziaria, senza che i candidati possano vantare diritti nei confronti dell'Amministrazione.

Il Rettore
Prof. Lorenzo Lo Muzio



Firma digitale ai sensi dell'art. 21
del D.Lgs. n. 82/2005